

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Bruno Storni
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 3 dicembre 2014 n. 208.14

Discarica inerti di Comano in località Campagna-Fontana fredda

Signori deputati,

ci riferiamo all'interrogazione in oggetto che mira essenzialmente a sapere se la licenza edilizia per il completamento della discarica indicata a margine sia stata utilizzata nei due anni prescritti dalla Legge edilizia, se è stato tenuto conto del diritto nel frattempo entrato in vigore (con particolare riferimento alla Legge sullo sviluppo territoriale) e come si sono pronunciate le diverse istanze chiamate ad esprimersi in merito. Contemporaneamente chiedete di procedere ad una valutazione della stabilità della scarpata e, più in generale, dello stato di sicurezza del riempimento.

Nel merito dei singoli quesiti rispondiamo come segue.

1. Come giudica il CdS la situazione legale e in particolare:

- se è stato rispettato o meno il termine di 2 anni per esercitare la licenza edilizia secondo le disposizioni della legge edilizia (p.to a);
- se sono state considerate o meno le nuove disposizioni che riguardano il paesaggio entrate in vigore con la Lst nel 2012 (p.to b);
- se il progetto della discarica è conforme ai principi della biodiversità, principi tra l'altro sostenuti dal Governo Federale (p.to c).

a) Come riportato nel testo dell'interrogazione, per i lavori in questione sono state rilasciate una licenza edilizia il 14 aprile 1988 (nel testo dell'interrogazione è stato indicato erroneamente il 1998) e due nel 2010. Ritenuto che queste ultime vertevano sul completamento della deponia esistente nelle zone A2 e B (inc. DT n. 67325, rispettivamente inc. DT n. 67326), è possibile dedurre che al momento del loro rilascio i lavori per la realizzazione della discarica erano già in corso. Alla medesima conclusione è giunto il Comune il quale, con scritto del 25 marzo 2015, ha confermato che i lavori in corso (autorizzati con la licenza del 1988) non sono mai stati sospesi e che, quindi, il termine di due anni per l'inizio dei lavori dall'ottenimento delle ultime due licenze edilizie (quelle del 2010) è stato rispettato.

Considerato altresì che nessuna licenza è stata revocata, occorre concludere che nelle concrete circostanze non erano e non vi sono tutt'ora dei validi motivi per impedire o per rimettere in discussione i lavori in corso sui mappali in oggetto.

b) Per prassi costante, le domande di costruzione vanno valutate sulla base del diritto in vigore al momento della decisione.

Gli avvisi cantonali, rispettivamente le licenze edilizie riferite ai mappali n.ri 203 e 204 RFD di cui si è detto al p.to a che precede, sono stati emanati nel 2010 sulla base del diritto allora vigente.

- c) Nel merito segnaliamo che la Confederazione ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica e che nel 2012 il Consiglio federale ha approvato la relativa Strategia Biodiversità Svizzera, la quale formula i dieci principali orientamenti ai quali dovranno attenersi nei prossimi anni gli attori federali, cantonali, comunali e i privati per salvaguardare e promuovere nel lungo periodo la biodiversità. Questo documento non era disponibile al momento del preavviso sulle domande di costruzione del 2010 e del 1988. Ciononostante, nei propri preavvisi l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) ha sempre tenuto conto del mantenimento della diversità ecologica.

2. Come si sono pronunciate le diverse istanze competenti a livello cantonale ed in particolare l'Ufficio Protezione Paesaggio e Natura?

Come accennato nella risposta alla prima domanda, il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente sia la domanda di costruzione inerente al completamento della deponia esistente in zona A2 (inc. DT n. 67325), sia la domanda di costruzione volta alla sopraelevazione della discarica esistente in zona B (inc. DT n. 67326).

Il preavviso favorevole è stato rilasciato in quanto entrambi gli interventi sono stati ritenuti conformi alla zona agricola dalla competente Sezione dell'agricoltura alla luce di quanto sancito dall'art. 16a della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Oltre a risultare conforme alla zona agricola, ai due progetti non ostava alcun interesse pubblico preponderante, ritenuto che tutti i servizi interpellati si sono espressi favorevolmente.

In particolare, l'Ufficio della natura e del paesaggio, ha espresso il proprio preavviso favorevole ad entrambe le domande, subordinandolo al rispetto delle seguenti condizioni, pure condivise con l'Ufficio dei corsi d'acqua:

Domanda di costruzione per il completamento della deponia esistente in zona A2 (inc. DT n. 67325):

"Preavviso favorevole subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- *Il completamento della discarica esistente (ca. 10'125 mc), dovrà avvenire esclusivamente con materiale di scavo non inquinato ai sensi della Direttiva federale sul materiale di scavo del giugno 1999. È assolutamente vietato depositare materiale di demolizione (asfalto, cemento, tegole, mattoni, ecc.) proveniente da cantieri edili.*
- *Al termine del riempimento, l'area dovrà essere risistemata in modo confacente e restituita all'utilizzazione agricola prevista per il comparto.*
- *In base all'art. 21 OSCA (Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua), alle relative direttive federali dovrà essere rispettata una distanza minima dal corso d'acqua di 5 metri lineari, misurati dal piede dell'argine. All'interno di questo spazio di pertinenza del corso d'acqua sono vietate costruzioni d'ogni genere come pure modifiche di terreno, pavimentazioni, muri di sostegno e opere di cinta, ecc."*

Domanda di costruzione volta alla sopraelevazione della discarica esistente in zona B (inc. DT n. 67326):

"Preavviso favorevole subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- *La sopraelevazione della discarica esistente (ca. 9'250 mc), dovrà avvenire esclusivamente con materiale di scavo non inquinato ai sensi della Direttiva federale sul materiale di scavo del giugno 1999.*

È assolutamente vietato depositare materiale di demolizione (asfalto, cemento, tegole, mattoni, ecc.) proveniente da cantieri edili.

- *Al termine del riempimento, l'area dovrà essere risistemata in modo confacente e restituita all'utilizzazione agricola prevista per il comparto.*
- *In base all'art. 21 OSCA (Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua), alle relative direttive federali dovrà essere rispettata una distanza minima dal corso d'acqua di 5 metri lineari, misurati dal piede dell'argine. All'interno di questo spazio di pertinenza del corso d'acqua sono vietate costruzioni d'ogni genere come pure modifiche di terreno, pavimentazioni, muri di sostegno e opere di cinta, ecc..."*

3. Come si è pronunciato il Municipio di Comano ed in particolare se sono state o meno indicate in licenza le eventuali condizioni del preavviso cantonale?

Il Municipio di Comano si è espresso favorevolmente su entrambi i progetti, rilasciando - in data 6 ottobre 2010 - due licenze edilizie cresciute in giudicato.

In entrambe le risoluzioni municipali sono stati richiamati gli avvisi cantonali corrispondenti, che ne costituiscono parte integrante.

4. Produzione della documentazione relativa all'incarto della domanda di costruzione secondo l'art. 12 lett. c) del RALE.

A questa richiesta non può essere dato seguito nell'ambito della risposta a un'interrogazione parlamentare (v. art. 98 LGC).

5. Procedere ad una valutazione della stabilità della scarpata ad est verso la zona Monda di Porza e più in generale dello stato di sicurezza del riempimento considerata anche la vicinanza del camino di aereazione della galleria Vedeggio-Cassarate.

Sulla base di quanto stabilito nella relazione idrogeologica allegata alle due domande di costruzione e nella misura in cui i lavori continuino secondo quanto autorizzato (si richiama in tal senso il compito di vigilanza affidato al Municipio), non v'è motivo per richiedere ulteriori valutazioni della stabilità della scarpata.

6. Nel caso si dovessero verificare delle violazioni formali e materiali del diritto applicabile di ordinare il ripristino originario dei luoghi.


Ritenuto che non sono state ravvisate violazioni formali né materiali della Legge edilizia, non vi sono gli estremi per imporre l'adozione di provvedimenti di ripristino.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a otto ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Municipio del Comune di Comano, 6949 Comano
- Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)